

**Accordo Collettivo Nazionale per la Regolamentazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative ed
Esclusivamente Personali – Organizzazioni non Governative**

Accordo di Armonizzazione

Addì 14.09.2015 le Parti firmatarie dell' Accordo del 24 Aprile 2013 si sono incontrate per esaminare la situazione derivante dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di "Disciplina organica dei Contratti di Lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183".

Premesso che:

- le Parti in data 24 aprile 2013 hanno sottoscritto, in ragione delle particolari esigenze organizzative del settore, un accordo per la regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività da svolgersi sia in Italia che all'estero;
- detto accordo contiene una specifica disciplina riguardante il trattamento economico normativo che regola in modo organico e complessivo i rapporti di lavoro e che lo stesso ha scadenza il 31.12.2016;
- le Parti hanno preso atto della abrogazione degli articoli dal 61 al 69 bis del Dlgs 276/03 regolamentanti la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative con modalità a progetto ad opera della richiamata legislazione nazionale;

Tanto premesso, agli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera a) del citato Decreto Legislativo 81/2015, le Parti

Convengono

che la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo e che pertanto le previsioni ed i trattamenti economici e normativi fissati dall'Accordo 24 Aprile 2013, in virtù della sopravvenuta normativa, devono intendersi riferiti ai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività ivi regolate da svolgersi nel territorio nazionale e/o all'estero;

che la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo;


in caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale;


Pertanto, tutte le volte che nell'Accordo 24 Aprile 2013 si fa riferimento ai Contratti di Lavoro a Progetto tale tipologia dovrà intendersi sostituita dai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa così come dovrà intendersi non più vigente ogni riferimento a normativa abrogata;

Le parti definiranno un calendario di incontri, facendo anche riferimento delle previsioni di cui all'art. 28 c. 1 Legge 125/2014, al fine di un aggiornamento complessivo del testo dell'accordo del 24 Aprile 2013.

Il presente accordo entra immediatamente in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Link 2007

Cinzia Giudici

p. AOI

Silvia Stilli

p. Felsa

Silvia Degli Innocenti



Paolo Di Gerio



p. Nidil CGIL

Silvia Simoncini



Simone Marinelli



p. UILTEMP



Angelo Pagliara